

Bozza di convenzione

TRA

La Regione Campania, di seguito denominata Regione, con sede in Napoli, in Via S. Lucia n. _____
codice fiscale _____ rappresentata da _____
nato a _____ il _____
in qualità di _____

E

L'Istituto di Credito _____ con sede legale
In _____, via _____
codice fiscale _____ rappresentato da _____;

premessi che

la Regione con Delibera di Giunta n. 99 del 12/01/2001, ha approvato l'avvio del Programma Carta di Credito Formativo che prevede un finanziamento ai giovani che abbiano compiuto 18 anni nel 2001, 2002 e 2003, residenti nella Regione, per l'acquisto di hardware, software e formazione a distanza;

il Programma riveste carattere sperimentale ed in virtù di questo aspetto sarà inizialmente consentito l'accesso al programma ad un numero limitato di giovani appartenenti alla categoria di beneficiari;

la citata delibera dà mandato ai settori competenti per la stipula di convenzioni con gli Istituti di Credito per la concessione del prestito ai giovani;

l'Assessorato al Lavoro, Istruzione, Formazione ha promosso incontri con gli Istituti di Credito presenti nella Regione nel corso dei quali si è data ampia informativa sui contenuti del Programma Carta di Credito Formativo;

considerato che

il Programma Carta di Credito Formativo, finalizzato alla diffusione delle conoscenze informatiche e all'innalzamento del tasso di occupazione dei giovani residenti nella Regione, riveste caratteri di forte innovatività e di interesse sociale rilevante in una area a forte disoccupazione come quella della Campania;

l'attivazione di questo dispositivo rappresenta una opportunità di arricchimento delle risorse umane e di sviluppo dei settori legati alle nuove tecnologie che la Regione intende sostenere con il contributo di tutte le componenti interessate, di cui il sistema bancario è parte imprescindibile;

visto che

per l'attuazione delle finalità su indicate la Regione e gli Istituti di credito dispongono dei fondi necessari a garantire il finanziamento dell'iniziativa;

si conviene che

Art. 1 - Ad ogni giovane iscritto al Programma Carta di Credito Formativo, che abbia superato la fase di accesso al dispositivo, sarà concesso, dagli Istituti di Credito aderenti, un finanziamento incardinato su una carta di credito da utilizzare, su un circuito privato, per l'acquisto di hardware, software e formazione a distanza.

Il finanziamento, concesso senza richiesta di garanzie, dovrà essere restituito in 5 anni, mediante rate mensili costanti (€ 50 per finanziamenti di € 3.000; € 35 per finanziamenti di € 2.000) comprensive di sorta capitale ed interessi.

Gli interessi decorreranno dal giorno della spesa e le rate verranno addebitate il giorno 30 di ciascun mese, a partire dal mese successivo all'effettuazione della prima spesa.

Il tasso di interesse, variabile mensilmente, sarà così determinato: Euribor a un mese (divisore 365), rilevato l'ultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente all'addebito della rata, aumentato di uno spread dello 0,50 p.p.

Art. 2 - Gli importi finanziabili per ogni giovane saranno definiti dalla Regione nella fase di accesso al programma e in relazione alle attività finanziate dal Patto Formativo che il giovane sottoscrive con la Regione stessa.

Detti importi potranno essere alternativamente pari a Euro 2.000 (duemila) o ad Euro 3.000 (tremila)

Art. 3 - L'Istituto di credito si impegna, fino all'importo di _____, a rendere disponibile un finanziamento di euro 2.000 (duemila) o di euro 3.000 (tremila) a ciascun giovane segnalato dalla Regione, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ente. Tale linea di credito "chiusa" è utilizzabile esclusivamente, tramite la carta di credito circuito privativo a rimborso rateale, presso i fornitori indicati dalla Regione, di cui al successivo articolo 4

Le carte verranno emesse, su segnalazione della Regione, dalle banche aderenti al presente accordo. Inoltre, le stesse banche dovranno individuare, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della Convenzione, la banca che fungerà da accentratrice per la funzione di acquirer. In caso di mancato accordo, la Regione provvederà ad individuare la banca accentratrice a mezzo sorteggio, il cui esito sarà vincolante per le banche aderenti.

Nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente convenzione, vengono illustrate le funzioni delle banche emittenti e della banca accentratrice ed il processo gestionale e contabile.

Art. 4 - La concessione del prestito comporterà l'emissione di una carta, dotata di banda magnetica e chip, nominativa ed a rimborso rateale, utilizzabile esclusivamente sul circuito privativo del Programma Carta di Credito Formativo. Con detta carta, il giovane potrà effettuare gli acquisti di prodotti e servizi hardware, software e formazione a distanza autorizzati dalla Regione presso fornitori individuati e convenzionati con la Regione stessa dotati di Pos fisici e virtuali, specificatamente dedicati al Programma. Per la suddetta carta il giovane sosterrà esclusivamente il costo relativo alla quota associativa annua pari ad euro 5 (cinque) per il periodo di validità della carta (3 anni) e riceverà mensilmente, dalla Società individuata dalla Regione ad emettere la carta stessa, senza spese, l'estratto conto riepilogativo degli acquisti effettuati e della rata da pagare.

Art. 5 - Il giovane destinatario del finanziamento dovrà accendere un conto di appoggio ad operatività limitata, ossia senza convenzione di assegni e utilizzabile esclusivamente per il pagamento delle rate.

Il conto sarà regolato alle seguenti condizioni:

- spese liquidazione conto: esente;
- spese per operazione: esente;
- spese chiusura conto: esente;
- spese invio estratto conto: esente;
- periodicità invio estratto conto: annuale;
- spese invio eventuale documentazione ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (trasparenza): esente
- tasso di interesse creditore: 0,01%.

Saranno a carico del giovane esclusivamente:

- imposta di bollo: quella vigente;
- tasso di interesse su eventuali scoperture occasionali: media mensile mese in corso dell'Euribor ad 1 mese (divisore 365) aumentato di uno spread dello 0,50 p.p. Il tasso medio del mese di riferimento si applica a decorrere dal giorno 1 dello stesso mese;

Art. 6 - Le modalità di utilizzo del prestito sono le seguenti:

- utilizzo di non più del 40% per il primo anno per l'acquisto del PC e del relativo software, da effettuarsi entro il primo mese dalla data di consegna della carta;
- utilizzo di non più del 60% per l'acquisto dei corsi di formazione, da effettuarsi il secondo anno entro i primi tre mesi;
- blocco dell'utilizzo della carta dopo il primo impagato;

- riattivazione, ad avvenuto pagamento delle rate insolute, salvo diversa disposizione della Regione;
- possibilità di estinzione anticipata del debito su richiesta del titolare, senza oneri aggiuntivi.

Art. 7 - La Regione e le Banche concordano di limitare, a titolo sperimentale, la prima tranche di emissione di carte (da €. 2.000 o €. 3.000), per un ammontare complessivo non superiore ad €. 12.500.000.

Alla fine del secondo anno, sulla base dei risultati della sperimentazione, la Regione e le Banche si incontreranno per verificare:

- la percentuale di insolvenza riscontrata relativamente a detta prima tranche;
- la possibilità di procedere alla emissione di una seconda tranche di carte aventi le medesime caratteristiche, fermo restando il riscontro positivo derivante dalla sperimentazione delle carte stesse;
- la capienza del Fondo, di cui al successivo articolo 8, rideterminandone l'ammontare sulla base dei parametri riscontrabili dalla sperimentazione;

Art. 8 - Per le insolvenze che dovessero verificarsi per le operazioni eseguite in base al presente accordo, la Regione, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, costituisce, con proprie risorse, depositate in uno specifico conto fruttifero presso il Sanpaolo Imi Banco di Napoli, Tesoriere della Regione Campania, un apposito Fondo denominato "Carta di Credito Formativo - Fondo Rischi", effettuando un primo versamento di €. 5.000.000 (cinque milioni).

Trascorso un anno, il Fondo sarà integrato con un ulteriore versamento atto a far sì che il Fondo copra sia il residuo debito dei finanziamenti già erogati, sia il rimanente credito incardinato sulle carte e non ancora utilizzato.

Art. 9 - Le modalità operative del fondo, di cui all'art. 8, sono definite nell'allegato "B", che è parte integrante del presente accordo.

Art. 10 - L'impegno del Fondo per l'accollo del rischio di insolvenza, di cui al precedente art. 8, rimane valido anche dopo la scadenza del presente accordo e fino alla completa estinzione delle operazioni erogate in base alla convenzione stessa

Art 11 - Alla prima insolvenza da parte del beneficiario, la Banca bloccherà l'utilizzo della carta e ne darà tempestiva comunicazione alla Regione ed all'organismo preposto alla gestione del Fondo.

Analoga comunicazione darà a seguito della seconda insolvenza.

Dopo la terza rata rimasta impagata, la Banca richiederà all'organismo preposto alla gestione del Fondo un importo pari al debito residuo comprensivo degli interessi, determinati con le modalità di cui all'art.1, maturati fino al giorno dell'accredito e di eventuali oneri per imposta di bollo.

Art.12 - Il presente accordo sarà immediatamente impegnativo e avrà una durata pari a 60 mesi, decorrenti dalla data di avvio del progetto che la Regione provvederà a comunicare alla Banca. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10, alle parti è data la facoltà di recesso con preavviso di tre mesi dalla data di scadenza. Le parti possono recedere, con effetto immediato, a seguito della verifica di cui all'art 7, effettuata alla fine del secondo anno. In tal caso, le eventuali successive insolvenze che si dovessero verificare per mancati pagamenti di rate da parte di giovani finanziati dalla Banca che ha esercitato il diritto di recesso, dovranno essere coperte dal Fondo, costituito a garanzia della prima tranche di carte.

Art. 13 - Anche nell'ipotesi che la convenzione sia scaduta o le parti abbiano esercitato la facoltà di recesso dalla stessa, i giovani, già in possesso della carta, potranno continuare ad effettuare acquisti sino alla concorrenza dell'importo massimo finanziabile e nel rispetto delle modalità previste dalla presente convenzione.

Ai predetti prestiti così erogati si applicheranno le pattuizioni di cui alla presente convenzione.

Art. 14- Data la natura sperimentale dell'iniziativa, le parti concordano sin da ora che la presente Convenzione potrà essere, previo accordo di tutti i sottoscrittori, modificata in ogni sua parte mediante scambio di lettere, senza che ciò implichi interruzione o disdetta della stessa.

Art 15 - Gli istituti di credito sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a concordare con la Regione modalità organizzative di realizzazione del progetto tese a favorire condizioni di svolgimento del programma e tempi di realizzazione che non compromettano l'efficacia della sperimentazione.

Art. 16- Ai fini dell'applicazione della Convenzione, per quanto non previsto espressamente dalla stessa, si fa riferimento al Codice civile.

Il Foro competente per la risoluzione delle controversie è quello di Napoli.

ALLEGATO A
ALLA CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA/BANCHE

- le banche aderenti alla convenzione assumono il ruolo di emittenti la carta di credito formativo;
- la banca accentratrice, oltre ad emettere le carte, stipula i contratti di convenzionamento con gli esercenti aderenti al circuito ed assume il ruolo di acquirer;
- la banca accentratrice apre i conti intestati agli esercenti prescelti dalla Regione Campania sui quali verranno accreditati gli importi delle spese effettuate con la carta di credito formativo;
- le banche emittenti effettuano le richieste di emissione delle carte alla Società incaricata della produzione delle stesse e della gestione del servizio mediante un flusso informatico specifico e distinto da quello normalmente utilizzato per le carte di credito recanti marchi internazionali; le carte appartenenti al circuito privativo verranno altresì individuate con un apposito codice prodotto;
- la Società incaricata della gestione del servizio svolge per conto delle banche aderenti i servizi di addebito e di accredito relativi alle operazioni eseguite con la carta privativa; a tale scopo verrà aperto apposito conto intestato alla predetta Società presso le banche emittenti e presso la banca accentratrice. Si precisa che presso quest'ultima dovranno essere accesi due conti intestati alla Società incaricata: uno per le funzioni di acquirer e l'altro per le funzioni di issuer. I conti accesi presso le banche emittenti e presso la banca accentratrice non dovranno prevedere oneri finanziari e non finanziari a carico della Società di gestione; gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del tasso previsto, uguale a quello applicato dalle banche al titolare carta ed indicato in convenzione, saranno pari a zero in quanto a fronte degli utilizzi dovranno essere previsti accrediti con pari valuta.
- il processo di regolamentazione contabile viene curato dalla Società incaricata che:
 - a) elabora i movimenti di spesa effettuati nella giornata dai titolari della carta privativa presso gli esercenti;
 - b) accredita, per conto della banca accentratrice, i conti degli esercenti ed addebita con pari valuta il conto dedicato acceso presso la stessa banca;
 - c) effettua un giroconto addebitando i conti di servizio accesi presso le banche emittenti ed accreditando, con pari valuta, il conto acceso presso la banca accentratrice;
 - d) mensilmente, per conto della banca accentratrice, emette gli estratti conto esercente comprensivi del calcolo delle commissioni;
 - e) mensilmente, per conto delle banche emittenti, effettua i conteggi delle rate ed emette gli estratti conto per i titolari delle carte;
 - f) sempre mensilmente, per conto della banca accentratrice, addebita le commissioni agli esercenti ed accredita il conto dedicato;
 - g) mensilmente, per conto delle banche emittenti, addebita i conti dei titolari ed accredita, con pari valuta, i conti di servizio all'uopo accesi presso le stesse;
 - h) mensilmente riconosce, tramite apposita lettera, le commissioni esercente alla banca accentratrice e gli incassi delle quote associative alle banche emittenti;
- per lo svolgimento di tutte le suddette attività nessun onere dovrà essere previsto a carico delle banche ed a favore della Società incaricata.